



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SERVIZI GENERALI E POLITICHE SOCIO CULTURALI
AFFARI GENERALI

PRATICA N. _

ORDINANZA N. 772 / 2025

Oggetto: DIVIETO DI ACCENSIONE PETARDI, "BOTTI" ED ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI PER IL CAPODANNO 2026

IL VICE SINDACO

Richiamati:

- l'art. 57 del TULPS in base al quale *"Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi. (...)"*
- l'art.12 del vigente Regolamento di Polizia Urbana il quale stabilisce che *"Al fine di salvaguardare l'incolumità e la quiete pubblica, è vietato utilizzare giochi e prodotti pirotecnici, ancorchè autorizzati per la libera vendita, in aree pubbliche o aperte al pubblico in presenza di persone e animali o con modalità tali da pregiudicare la pubblica quiete"*;

Dato atto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale e assoluta, la vendita sul proprio territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;

Considerato per contro che:

durante il periodo delle festività di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
l'utilizzo di tali prodotti, anche quando trattasi di articoli ammessi alla libera vendita, può cagionare lesioni fisiche, anche gravi, a carico degli utilizzatori come pure di persone terze, è inoltre potenzialmente in grado di provocare ingenti danni strutturali al patrimonio culturale, artistico e archeologico, sia in

relazione al rischio da esplosione sia a quello da incendio connesso all'accensione incontrollata di tali prodotti, può generare rumori intensi idonei a provocare lesioni dell'apparato uditivo di persone e animali e può provocare effetti traumatici a carico degli animali;

Rilevata la necessità di adottare, stante la contingibilità del fenomeno, connessa alla concentrazione temporale degli eventi di fine anno e al sensibile incremento dell'utilizzo improprio di artifici pirotecnicici in contesti urbani densamente frequentati, nonché l'urgenza di provvedere, misure a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolinità dei cittadini ed il benessere degli animali, soprattutto in circostanze in cui tali valori sono esposti a maggiori rischi;

Ritenuto di dover conseguentemente adottare un'ordinanza in via contingibile e urgente per vietare l'accensione od esplosione di artifici e manufatti pirotecnicici in genere dalla data del 31 dicembre 2025 e fino alle ore 12,00 del giorno 1° gennaio 2026, definendo altresì le sanzioni amministrative da applicare agli inottemperanti;

Visto l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso e la vendita al pubblico di determinate categorie di fuochi di artificio per ragioni di sicurezza pubblica o di incolinità delle persone e, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso e l'uso di fuochi di artificio di categoria 2 (F2) e 3 (F3) di articoli pirotecnicici teatrali ed altri articoli pirotecnicici e ritenuto che la finalità di tutela della sicurezza pubblica consente l'attivazione di tale potere di deroga anche ad autorità monocratiche locali come il Sindaco;

Visto l'art. 54 commi 4 e 4 bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 650, 659, 674 e 703 c.p.;

ORDINA

1. In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2026 e specificatamente **dalle ore 18,00 di mercoledì 31 dicembre 2025 alle ore 12,00 di giovedì 1° gennaio 2026**, il divieto di accensione e lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnicici ancorchè di libera vendita su tutto il territorio comunale e fatto salvo il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ad opera della competente Autorità;
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e/o di fare osservare la presente osservanza;
3. L'inottemperanza alla presente ordinanza è sanzionata, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali, con la sanzione amministrativa pecunaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del D.L.vo n.267/00 e ss. mm. e ii. oltre al sequestro amministrativo del materiale esplodente ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689

Copia del presente atto verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per conoscenza e per quanto di competenza al Commissariato di P.S., al Comando Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza, alla Prefettura di Alessandria, al Comando Polizia Municipale.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni, termine decorrente dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Casale Monferrato, 30/12/2025

**IL VICE SINDACO
NOVELLI LUCA**